|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DECRETO 24 novembre 2020, n. 156

Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle

misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento

elettronici. (20G00181)

(GU n.296 del 28-11-2020)

Vigente al: 28-11-2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento

elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso

in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio

dello Stato, che fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o

professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di

pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita

di beni e di prestazione di servizi;

Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e

delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali, di uno o piu' decreti per definire le condizioni, i casi e

i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione ai

volumi e alla frequenza degli acquisti, le forme di adesione

volontaria, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita'

rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso;

Considerato che l'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della

predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e

delle finanze di avvalersi della societa' di cui all'articolo 8,

comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' della

societa' Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi di progettazione,

realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo

del rimborso di cui ai commi 288 e 289 della predetta legge 27

dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attivita' di attribuzione

ed erogazione dei rimborsi, nonche' di ogni altra attivita'

strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle

eventuali controversie;

Visto, altresi', l'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, che, al fine di garantire le risorse finanziarie

necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le attivita'

legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e 289,

prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari

ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per

l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, che, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie

per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori spese

derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la dotazione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per

l'anno 2021;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha

reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020;

Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del

Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro a

favore degli aderenti che, fuori dall'esercizio di attivita'

d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti

mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;

b) «strumenti di pagamento elettronici»: gli strumenti di

pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per

il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la

moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter),

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti

che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate

nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera

h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

c) «esercente»: il soggetto che svolge attivita' di vendita di

beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati

acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e

tramite un acquirer convenzionato;

d) «aderente»: la persona fisica maggiorenne, residente nel

territorio dello Stato, che partecipa al programma;

e) «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un

accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione

e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.A.

per partecipare al programma ovvero Bancomat S.p.A., previa

sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.;

f) «identificativo univoco dell'esercente» o «MerchantID»: il

numero che identifica l'esercente univocamente all'interno del

sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di

pagamento eseguita in favore dell'esercente;

g) «issuer convenzionato»: il soggetto che abbia concluso un

accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di

pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la

PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA

S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri

clienti, in alternativa all'APP IO, un sistema per l'adesione al

programma;

h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi

del presente decreto dalla societa' PagoPA S.p.A., nell'ambito della

piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati rilevanti, ai

fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli

esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni

rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer

convenzionati e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla

Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

i) «APP IO»: l'applicazione, prevista all'articolo 64-bis del

decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da

PagoPA S.p.A. in virtu' dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge

14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 febbraio 2019, n. 12, tramite la quale gli aderenti possono

partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale;

l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di

una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa

fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco

dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di

pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo

della carta;

m) «codice carta crittografato in modo irreversibile»:

l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan);

n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarita'

di Bancomat S.p.A., operante su carte emesse dai singoli issuer

sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.;

o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che, per

il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il

pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici;

p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una

data e/o un orario per accertare l'effettiva esecuzione di

un'operazione di pagamento e che, piu' precisamente, indica il numero

di secondi trascorsi tra la data e/o l'orario dell'operazione di

pagamento e una data e/o un orario convenzionale;

q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze;

r) «SPID»: il sistema pubblico d'identita' digitale di cui

all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

s) «CIE»: il documento d'identita' munito di elementi per

l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

t) «valutazione di impatto sulla protezione dei dati»: la

valutazione d'impatto di cui all'articolo 35 del regolamento UE

2016/679.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 1, commi da

288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina le

condizioni, i casi, i criteri e le modalita' attuative per

l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che,

fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione,

effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento

elettronici.

Art. 3

Adesione al programma

1. L'adesione al programma avviene esclusivamente su base

volontaria.

2. Il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP

IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il

proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o piu'

strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per

effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al

programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al

circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla societa' Bancomat

S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata

in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di

registrazione dal medesimo soggetto.

3. Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire

al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere

maggiorenne e residente in Italia, nonche' di utilizzare gli

strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti

effettuati fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o

professione.

4. La partecipazione al programma ha inizio al momento

dell'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di

pagamento elettronico registrato dall'aderente.

5. L'aderente, in qualsiasi momento, puo' effettuare la

cancellazione dal programma nell'APP IO o nei sistemi messi a

disposizione dall'issuer convenzionato. La cancellazione dal

programma comporta la perdita del diritto a concorrere

all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la

cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo

che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa

quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi.

Restano salvi i rimborsi gia' corrisposti.

Art. 4

Funzionalita' e flussi informativi

1. Sulla base del PAN fornito dall'aderente in sede di

registrazione di cui all'articolo 3, comma 2, opportunamente protetto

mediante una funzione crittografica non reversibile, anche in

conformita' allo standard PCI DSS, e messo a disposizione da PagoPA

S.p.A. per conto del MEF, gli acquirer convenzionati, in attuazione

della convenzione stipulata con PagoPA S.p.A., verificano la

partecipazione dell'aderente al programma, al fine di individuare i

dati necessari, relativi esclusivamente alle transazioni effettuate

con gli strumenti di pagamento elettronici indicati dagli aderenti,

da inviare, attraverso un canale cifrato, al sistema cashback. Gli

acquirer convenzionati utilizzano i dati messi a disposizione da

PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalita' strettamente necessarie

all'attuazione del programma. A tal fine, gli acquirer convenzionati

integrano i propri sistemi tecnologici al fine di consentire la

regolare trasmissione a PagoPA S.p.A. dei seguenti dati necessari

all'attuazione del programma:

a) il codice carta crittografato in modo irreversibile (Hashpan);

b) gli estremi della transazione con esito positivo inviata e

presente anche sul sistema cassa, ovvero i dati contenuti nella

ricevuta elaborata dal dispositivo di accettazione anche in forma

cartacea, tra cui:

1) la marca temporale del pagamento;

2) l'importo della transazione espresso in euro;

3) l'identificativo unico dell'operazione di pagamento che

colleghi le fasi dell'operazione di pagamento stessa;

c) l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun

acquirer.

2. Gli acquirer convenzionati inviano i dati di cui al comma 1 al

sistema cashback attraverso un canale cifrato, entro la giornata

successiva a quella nella quale e' stato effettuato il pagamento. Le

modalita' di trasmissione dei dati sono disciplinate nelle

convenzioni stipulate a titolo gratuito da PagoPA S.p.A. con gli

acquirer convenzionati.

3. I dati di cui all'articolo 3, comma 2, sono comunicati al

sistema cashback dall'APP IO e dall'issuer convenzionato attraverso

un canale cifrato. Con lo stesso canale, sono trasmessi anche gli

IBAN degli aderenti che abbiano maturato il rimborso.

4. PagoPA S.p.A. per conto del MEF mette a disposizione degli

aderenti, tramite l'APP IO o tramite altro sistema messo a

disposizione dall'issuer convenzionato, i dati relativi ai pagamenti

riferibili ai PAN registrati tramite ciascuno di essi, nonche' quelli

relativi ai rimborsi maturati, ed alla posizione nella graduatoria

del programma inerente l'erogazione del rimborso di cui all'articolo

8.

5. I dati relativi alle singole transazioni sono memorizzati solo

per il tempo necessario all'emissione dei rimborsi previsti dal

presente decreto, nonche' per la gestione delle attivita' di cui

all'articolo 10, e sono conservati e cancellati secondo le modalita'

e le tempistiche esplicitate nella valutazione di impatto sulla

protezione dei dati.

Art. 5

Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A.

1. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF e PagoPA S.p.A.,

per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e

di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la

progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni

all'interno del sistema cashback, che disciplina:

a) la raccolta dei dati relativi agli aderenti di cui

all'articolo 3;

b) la raccolta dei dati relativi ai pagamenti di cui all'articolo

4, comma 1;

c) le modalita' di conferimento dei dati necessari per il

perseguimento delle finalita' statistiche di cui all'articolo 12,

comma 9;

d) l'identificazione dei beneficiari dei rimborsi di cui agli

articoli 6, 7 e 8;

e) la trasmissione a PagoPA S.p.A. dei dati di cui ai punti a),

b) e d), nel rispetto del principio di minimizzazione, per consentire

agli aderenti di verificare, tramite l'APP IO o tramite l'issuer

convenzionato, l'importo del rimborso spettante e la posizione nella

graduatoria di cui all'articolo 8.

2. E' stipulata apposita convenzione tra il MEF e Consap S.p.A.,

per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, che disciplina:

a) l'accesso ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), e d);

b) la ricezione dal sistema cashback dell'IBAN dei beneficiari

per l'accredito in loro favore dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7

e 8;

c) l'erogazione dei rimborsi ai beneficiari ai sensi degli

articoli 6, 7 e 8, secondo le modalita' di cui all'articolo 9;

d) la gestione di tutte le fasi dei reclami e delle eventuali

controversie derivanti dall'attuazione del programma;

e) le modalita' di conferimento dei dati necessari per il

perseguimento delle finalita' statistiche di cui all'articolo 12,

comma 9.

Art. 6

Rimborso cashback

1. Agli aderenti al programma e' attribuito un rimborso in misura

percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento

elettronici, alle condizioni e nei limiti di cui al presente

articolo.

2. La misura del rimborso di cui al comma 1 e' determinata con

riferimento ai seguenti periodi:

a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;

b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;

c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso

esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo

di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In

tali casi, il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo di ogni

transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore

massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di

importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

4. Fermo quanto disposto dal comma 3, la quantificazione del

rimborso di cui al presente articolo e' determinata su un valore

complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a

1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2.

5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun

periodo di cui al comma 2.

Art. 7

Rimborso cashback nel periodo sperimentale

1. Compatibilmente con la data di entrata in vigore del presente

decreto e la piena operativita' delle convenzioni previste dagli

articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, si

applicano in via sperimentale anche con riferimento al periodo

compreso tra la data di avvio di cui al comma 4 e il 31 dicembre

2020.

2. Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente

gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10

transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali

casi il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo di ogni

transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore

massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di

importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

3. Fermo quanto disposto dal comma 2, la quantificazione del

rimborso di cui al presente articolo e' determinata su un valore

complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a

1.500,00 euro.

4. La data di avvio del periodo sperimentale e' identificata e resa

pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del

provvedimento del Ministero che ne conferma l'avvio sulla base

dell'operativita' delle convenzioni di cui al comma 1 e individua la

suddetta data.

5. Il rimborso e' erogato nel mese di febbraio 2021.

Art. 8

Rimborso speciale

1. Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai

primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui

all'articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di

transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici e'

attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A parita' di

numero di transazioni effettuate e' prioritariamente collocato in

graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca

temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione

effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di

transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio

del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento

elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.

2. I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di

ciascun periodo di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 9

Modalita' di erogazione del rimborso

1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene

sul codice IBAN dell'aderente, indicato da quest'ultimo al momento

dell'adesione al programma o in un momento successivo.

2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei tempi

di erogazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8, non realizzabili

attraverso le ordinarie procedure di pagamento previste

dall'ordinamento contabile dello Stato, e' autorizzata l'apertura di

un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul

quale, in prossimita' di ciascuna scadenza di pagamento e in base

all'effettivo fabbisogno finanziario, il MEF trasferisce l'importo

dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a

Consap S.p.A. la successiva erogazione ai singoli beneficiari. Il

MEF, su designazione di Consap S.p.A., puo' nominare altresi' i

dipendenti di Consap S.p.A. quali funzionari delegati per

l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.

Art. 10

Gestione dei reclami

1. La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito

servizio di help desk per gli aspetti relativi alla gestione del

profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse

eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle

transazioni effettuate.

2. Avverso il mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti

dal programma, l'aderente puo' presentare reclamo entro 120 giorni

successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento, ai

sensi degli articoli 6, comma 5, 7, comma 5, e 8, comma 2.

3. I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale

soggetto incaricato delle attivita' di erogazione dei rimborsi,

mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e

sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale

telematico dedicato.

4. Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. richiede se

necessario a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle transazioni

effettuate dall'aderente nel periodo contestato, che sono state

considerate ai fini del riconoscimento del rimborso o della

determinazione dell'importo dello stesso. PagoPA S.p.A. comunica le

informazioni entro dieci giorni dalla richiesta per consentire il

rispetto del termine di cui al comma 5.

5. Consap S.p.A. decide il reclamo dell'aderente entro trenta

giorni dalla data di ricezione e, in caso di accoglimento, dispone il

pagamento del dovuto.

6. Il presente procedimento di reclamo e' facoltativo e non

costituisce modalita' alternativa di soddisfacimento della condizione

di procedibilita' dell'azione giudiziaria eventualmente prevista

dalla legge.

Art. 11

Risorse finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico

delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo

1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato

dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo 265, comma 7,

lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite massimo

di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per

l'anno 2021 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2022. La

disponibilita' finanziaria del fondo di cui al primo periodo e'

integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione

di base imponibile conseguente all'applicazione del programma, come

rilevate dalla commissione di cui all'articolo 10-bis.1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei

limiti degli importi di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui

alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75

milioni per ciascuno dei periodi di cui alle lettere b) e c) del

medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non

consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi

spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti.

3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei

limiti dell'importo di euro 227,9 milioni. Qualora la predetta

risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del rimborso

spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.

4. Le risorse non utilizzate con riferimento ai rimborsi di cui

all'articolo 7 e di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), possono

essere utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione dei rimborsi

di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 e di cui alla

lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6.

5. I limiti di risorse utilizzabili indicati al comma 2 possono

essere integrati con le eventuali maggiori entrate derivanti

dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del

programma, come rilevate dalla commissione di cui all'articolo

10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per ciascun

esercizio finanziario.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Il MEF e' il titolare del trattamento dei dati necessari allo

svolgimento del programma che deve intendersi limitato alla sola

realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del rimborso in

denaro in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si avvale delle societa' di cui ai

commi 2 e 3 in qualita' di responsabili del trattamento.

2. PagoPA S.p.A. e' titolare del trattamento dei dati necessari

alla registrazione degli aderenti al programma tramite l'APP IO.

Inoltre, la stessa PagoPA S.p.A. agisce per conto del MEF in qualita'

di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del

regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al

primo periodo del presente comma e necessari allo svolgimento delle

attivita' ad essa affidate nell'ambito del programma.

3. Consap S.p.A. e' responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 per conto del MEF per i

trattamenti necessari allo svolgimento delle attivita' ad essa

affidate nell'ambito del programma.

4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati

personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono, per conto

del MEF, in qualita' di sub-responsabili del trattamento, individuati

da PagoPA S.p.A. in virtu' di un'apposita convenzione, limitatamente

allo svolgimento delle attivita' ad essi affidate ai sensi

dell'articolo 4, nell'ambito del programma.

5. Gli acquirer convenzionati sono titolari del trattamento dei

dati personali effettuato nell'ambito delle transazioni da essi

gestite. Inoltre, essi agiscono, per conto del MEF, in qualita' di

sub-responsabili del trattamento, individuati da PagoPA S.p.A., in

virtu' di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento

delle attivita' ad essi affidate ai sensi dell'articolo 4,

nell'ambito del programma.

6. Il MEF effettua, prima del trattamento, la valutazione di

impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 2016/679 e la

sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei

dati personali.

7. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le

misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio, nonche' a tutela dei diritti e delle

liberta' degli interessati. Nella valutazione di impatto sono

altresi' disciplinati i tempi e le modalita' di cancellazione dal

programma.

8. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono

essere trattati esclusivamente per la finalita' di cui al comma 1.

L'identificativo dell'esercente di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera c), e' utilizzato per il solo fine di verificare le

transazioni oggetto di reclamo.

9. Il MEF puo' effettuare statistiche sull'attuazione del programma

trattando anche i dati personali degli aderenti, relativi alla

partecipazione al programma, al numero e al valore delle transazioni

effettuate, nonche' ai rimborsi erogati, nel rispetto delle regole

deontologiche di cui all'allegato A.4 al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, e dei tempi di conservazione dei dati personali

previsti dal presente decreto.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 2020

Il Ministro: Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, reg.ne n. 1460

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |